



Istituto Comprensivo Statale "V. Angius"

Via delle Regioni s.n.c. – 09010 – Portoscuso Tel.0781509043– Fax 07811884826 [e.mail](mailto:caic81800t@istruzione.it)

caic81800t@istruzione.it - caic81800t@pec.istruzione.it

www.comprendivoangius.edu.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

A.S. 2023-24

PREMESSA

1. Il presente regolamento è valido dalla data di emanazione e fino all'approvazione di eventuali successive modifiche.

Il Regolamento è pubblicato sul sito dell'Istituto Comprensivo Statale "V. Angius" di Portoscuso – Gonnese www.comprensivoangius.edu.it

3. Il Regolamento è valido per tutti e tre gli ordini di scuola presenti nello stesso Istituto Comprensivo. Per ulteriori specificazioni inerenti uno solo dei plessi interessati si rimanda alle integrazioni presenti in TITOLO V (Scuola dell'infanzia) e TITOLO VI (Scuola Secondaria di I grado).

TITOLO I - COMUNITÀ SCOLASTICA E DISCIPLINA

Art. 1 Comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 Diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
6. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;
 - offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono rispondere a criteri di accessibilità;
- la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art. 3 Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi. Saranno considerati particolarmente gravi gli episodi che comportino una qualsiasi forma di sopraffazione fisica e psicologica comunemente indicata con “bullismo”.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui Titolo I - art. 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti scolastici.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. In caso di danni, agli studenti responsabili verrà applicata una delle sanzioni disciplinari dell'art. 5 - Titolo I del presente regolamento.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
7. Lo studente si presenta con abbigliamento decoroso e adeguato.

Art. 4 Mancanze disciplinari e rispettive sanzioni

1. I comportamenti contrari ai doveri di cui all'art. 3 e al *Patto di corresponsabilità* si configurano come mancanze disciplinari. In particolare, costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti (cfr. successiva tabella di “rapida consultazione”):

MANCANZE DISCIPLINARI NON GRAVI

- a. ritardi. Per il provvedimento disciplinare si fa riferimento TITOLO II - Art. 2 comma 4;
- b. assenze non giustificate. Per il provvedimento disciplinare si fa riferimento TITOLO II - Art. 2 comma 3;

- c. mancanza del materiale didattico occorrente. Il rispettivo provvedimento disciplinare verrà deciso dal Docente coinvolto;
- d. non rispetto delle consegne a casa. Il rispettivo provvedimento disciplinare verrà deciso dal Docente coinvolto;
- e. non rispetto delle consegne a scuola. Il rispettivo provvedimento disciplinare verrà deciso dal Docente coinvolto;
- f. sporcare l'ambiente scolastico. L'alunno potrà incorrere nelle sanzioni previste al TITOLO I Art. 5 commi 1, 4, 6, 7, 11 attribuite dagli organi di cui all'Art. 7;

MANCANZE DISCIPLINARI GRAVI

- g. disturbo delle attività didattiche. L'alunno potrà incorrere nelle sanzioni previste dal TITOLO I Art. 5 commi 1, 4 attribuite dagli organi di cui all'Art. 7;
- h. tenere il telefonino o altri apparecchi elettronici accesi. Per il provvedimento disciplinare vedasi TITOLO I Art. 6 comma 1;
- i. linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri. L'alunno potrà incorrere nelle sanzioni previste dal TITOLO I Art. 5 commi 1, 4, 6, 7 attribuite dagli organi di cui all'Art. 7;

MANCANZE DISCIPLINARI MOLTO GRAVI

- j. produrre e/o condividere con il telefonino o altri apparecchi elettronici, all'interno e/o all'esterno dell'edificio scolastico, file multimediali lesivi per gli alunni e per il personale della Scuola, docente e non docente. L'alunno potrà incorrere nelle sanzioni previste dal TITOLO I Art. 5 commi 5, 6, 7, 8, 9 attribuite dagli organi di cui all'Art. 7;
- k. danneggiare materiali, arredi e strutture. L'alunno potrà incorrere nelle sanzioni previste dal TITOLO I Art. 5 commi 1, 4, 6, 7, 8, 11 attribuite dagli organi di cui all'Art. 7;
- l. violenze psicologiche verso gli altri e/o atti di bullismo in genere. L'alunno potrà incorrere nelle sanzioni previste dal TITOLO I Art. 5 commi 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10 attribuite dagli organi di cui all'Art. 7;
- m. violenze fisiche verso gli altri e/o atti di bullismo in genere. L'alunno potrà incorrere nelle sanzioni previste dal TITOLO I Art. 5 commi 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10 attribuite dagli organi di cui all'Art. 7;
- n. reati e compromissione dell'incolumità delle persone. L'alunno potrà incorrere nelle sanzioni previste dal TITOLO I Art. 5 commi 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10 attribuite dagli organi di cui all'Art. 7.

Art. 5 Sanzioni

1. richiamo verbale
2. consegna da svolgere in classe
3. consegna da svolgere a casa
4. ammonizione scritta sul registro di classe
5. convocazione dei genitori;

6. esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi d'istruzione, stages, etc.)
7. sospensione dalle lezioni senza obbligo di frequenza fino a tre giorni
8. allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni
9. allontanamento dalla scuola oltre i quindici giorni
10. allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
11. per le mancanze di cui all'art. 4 lett. f) e k) lo studente è tenuto a pagare il danno o a pulire gli ambienti in orario extrascolastico o durante la ricreazione.

Art. 6 Sanzioni disciplinari immediate (con convocazione straordinaria del C.d.C.)

1. Le sanzioni disciplinari immediate sono quelle sanzioni che vengono comunicate dal Coordinatore di Classe alla famiglia dell'alunno coinvolto a seguito della deliberazione del C.d.C riunitosi in seduta straordinaria. Sono previste nei seguenti casi:

- l'alunno ha, a proprio carico, tre (o più di tre) note sul registro. Il Coordinatore di classe chiede la convocazione del C.d.C. straordinario. Qualora il C.d.C. dovesse constatare che, tra le note attribuite all'alunno suddetto, almeno tre sono di carattere disciplinare, potrà provvedere ad attribuire n. 1 giorno di sospensione. Qualora invece il C.d.C. dovesse constatare che, le note di carattere disciplinare attribuite all'alunno suddetto, sono più di tre, potrà attribuire n. 1 giorno di sospensione (o più giorni, in caso di comportamenti recidivi) ogni tre note;
- l'alunno utilizza il cellulare all'interno dell'edificio scolastico. Il Coordinatore di classe, dopo aver espletato quanto descritto nel TITOLO III - art. 2, provvede a chiedere la convocazione del C.d.C. straordinario. Quest'ultimo potrà provvedere ad attribuire un giorno di sospensione;
- l'alunno viene sorpreso a fumare all'interno dell'edificio scolastico. Il Coordinatore di classe provvede a chiedere la convocazione del C.d.C straordinario. Quest'ultimo potrà provvedere ad attribuire un giorno di sospensione.

2. Il Coordinatore di classe può chiedere la convocazione del C.d.C. straordinario anche in situazioni di particolare gravità non ricomprese tra quelle elencate al comma 1 del presente articolo.

3. Il Coordinatore di classe, per decidere la data di convocazione del C.d.C. straordinario, vista la necessità di un intervento puntuale e tempestivo, può avvalersi di n. 3 giorni di preavviso. La comunicazione della suddetta convocazione avverrà tramite circolare interna del Dirigente Scolastico.

TABELLA DI RAPIDA CONSULTAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI PREVISTE

MANCANZA DISCIPLINARE NON GRAVE	SANZIONI PREVISTE
Ritardi	TITOLO II - Art. 2 comma 4
Assenze non giustificate	TITOLO II - Art. 2 comma 3
Mancanza del materiale didattico occorrente	Il rispettivo provvedimento disciplinare verrà deciso dal Docente coinvolto
Non rispetto delle consegne a casa	Il rispettivo provvedimento disciplinare verrà deciso dal Docente coinvolto
Non rispetto delle consegne a scuola	Il rispettivo provvedimento disciplinare verrà deciso dal Docente coinvolto
Sporcare l'ambiente scolastico	<ul style="list-style-type: none"> • richiamo verbale; • ammonizione scritta sul registro di classe; • esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi d'istruzione, stages, etc.); • sospensione dalle lezioni senza obbligo di frequenza fino a tre giorni; • per le mancanze di cui all'art. 4 lett. f) e k) lo studente è tenuto a pagare il danno o a pulire gli ambienti in orario extrascolastico o durante la ricreazione;
MANCANZA DISCIPLINARE GRAVE	SANZIONI PREVISTE
Disturbo delle attività didattiche	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale • Ammonizione scritta sul registro di classe
Telefonino o apparecchi elettronici accesi durante l'orario scolastico senza l'autorizzazione del docente	TITOLO I Art. 6 comma 1
Linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri	<ul style="list-style-type: none"> • richiamo verbale • ammonizione scritta sul registro di classe • esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi d'istruzione, stages, etc.) • sospensione dalle lezioni senza obbligo di frequenza fino a tre giorni
MANCANZA DISCIPLINARE MOLTO GRAVE	SANZIONI PREVISTE

<p>Produrre e/o condividere con il telefonino o altri apparecchi elettronici, all'interno e/o all'esterno dell'edificio scolastico, file multimediali lesivi e/o atti di cyber bullismo in genere</p>	<ul style="list-style-type: none"> • sequestro del telefonino (per procedura sequestro e restituzione vedasi TITOLO III - art. 2); • esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi d'istruzione, stages, etc.); • sospensione dalle lezioni senza obbligo di frequenza fino a tre giorni; • allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni; • allontanamento dalla scuola oltre i quindici giorni;
<p>Danneggiare materiali, arredi e strutture</p>	<ul style="list-style-type: none"> • richiamo verbale; • ammonizione scritta sul registro di classe; • esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi d'istruzione, stages, etc.); • sospensione dalle lezioni senza obbligo di frequenza da un minimo di tre a un massimo di quindici giorni;
<p>Violenze psicologiche verso gli altri e/o atti di bullismo in genere</p>	<ul style="list-style-type: none"> • richiamo verbale; • ammonizione scritta sul registro di classe; • esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi d'istruzione, stages, etc.); • sospensione dalle lezioni senza obbligo di frequenza fino a tre giorni • allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni; • allontanamento dalla scuola oltre i quindici giorni; • allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi;
<p>Violenze fisiche verso gli altri e/o atti di bullismo in genere</p>	<ul style="list-style-type: none"> • richiamo verbale; • ammonizione scritta sul registro di classe; • esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi d'istruzione, stages, etc.); • sospensione dalle lezioni senza obbligo di frequenza fino a tre giorni; • allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni; • allontanamento dalla scuola oltre i quindici giorni; • allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
<p>Reati e compromissione dell'incolumità delle persone</p>	<ul style="list-style-type: none"> • richiamo verbale; • ammonizione scritta sul registro di classe; • esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi d'istruzione, stages, etc.); • sospensione dalle lezioni senza obbligo di frequenza fino a tre giorni; • allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni; • allontanamento dalla scuola oltre i quindici giorni; • allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Art. 7 Organi competenti ad infliggere la sanzione

1. Il singolo docente e il Dirigente Scolastico possono irrogare le sanzioni di cui all'art. 5 commi da 1 a comma 5.
2. Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni di cui all'art. 5 commi 6 - 7 - 8 - 11.
3. Il Consiglio d'Istituto può irrogare le sanzioni di cui all'art. 5 commi 9 - 10. Cfr. tabella riassuntiva successiva.

TABELLA DI RAPIDA CONSULTAZIONE SANZIONI E ORGANI COMPETENTI AD INFLIGGERE LA SANZIONE

SANZIONE	ORGANI COMPETENTI PER INFLIGGERE LA SANZIONE
Richiamo verbale	DOCENTE DIRIGENTE SCOLASTICO
Consegna da svolgere in classe	DOCENTE DIRIGENTE SCOLASTICO
Consegna da svolgere a casa	DOCENTE DIRIGENTE SCOLASTICO
Ammonizione scritta sul registro di classe	DOCENTE DIRIGENTE SCOLASTICO
Sequestro del telefonino (per procedura sequestro e restituzione vedasi TITOLO III - art. 2);	DOCENTE DIRIGENTE SCOLASTICO
Esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi d'istruzione, stages, etc.)	CONSIGLIO DI CLASSE
Sospensione dalle lezioni senza obbligo di frequenza fino a tre giorni	CONSIGLIO DI CLASSE
Allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni	CONSIGLIO DI CLASSE
Allontanamento dalla scuola oltre i quindici giorni	CONSIGLIO D'ISTITUTO
Allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.	CONSIGLIO D'ISTITUTO
Per le mancanze di cui all'art. 4 lett. i) e j) lo studente é tenuto a pagare il danno o a pulire gli ambienti in orario extrascolastico o durante la ricreazione.	CONSIGLIO DI CLASSE/DIRIGENTE SCOLASTICO

Art. 8 Procedimento disciplinare

Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue:

1. contestazione dei fatti da parte del docente (tramite anche la sola nota sul registro di classe e successiva comunicazione alla famiglia con avviso sul diario e/o comunicazione verbale, telefonica odì persona tramite colloquio) o del dirigente scolastico.
2. Esercizio del diritto di difesa: l'alunno può esporre, verbalmente o per iscritto, le proprie ragioni.

3. Decisione per la tipologia di sanzione da adottare (in base a ciò che previsto negli artt. 5 - 6 Titolo I).
4. Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola e il pagamento del danno, lo studente può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori.
5. Può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con attività in favore della comunità scolastica (previa disponibilità da parte di un docente o del personale scolastico per la vigilanza sul minore).
6. In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico o del Coordinatore di classe.
7. Nel caso in cui si verificano eventi di rilevante gravità, il Dirigente Scolastico o il C.d.C. potranno procedere con la sospensione seguendo le indicazioni presenti nell'art. 8 TITOLO I commi 1, 2, 3.

Art. 9 Organo di garanzia e impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni.
2. Dell'Organo di garanzia fanno parte: due docenti e due rappresentanti dei genitori eletti tra i rappresentanti di classe. È presieduto dal Dirigente Scolastico.
3. L'Organo di garanzia viene eletto qualora si presenti la necessità e ha incarico annuale.

TITOLO II - ORARIO SCOLASTICO E GIUSTIFICAZIONI ASSENZE

Art. 1 Orari d'ingresso e uscita

1. Gli alunni sono tenuti ad essere in aula entro il suono della campana. In via eccezionale, gli alunni possono essere ammessi con un ritardo non superiore ai 10 minuti dal suono della stessa. Per ritardi superiori o ripetuti, l'ammissione in aula avviene solo su permesso di un collaboratore del Dirigente Scolastico. Nel caso di ritardi ripetuti e reiterati verrà informato il Dirigente Scolastico. Segue la tabella degli orari d'ingresso e d'uscita dei diversi plessi e ordini di scuola. Per la Scuola dell'Infanzia cfr. TITOLO VI – NORME SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA.

SCUOLA	INGRESSO	USCITA
Primaria GONNESA	8.15	13.15 (lun. mer. ve.) 14.15 (mart. giov.) 16.15 Tempo pieno
Primaria PORTOSCUSO	8.15	13.15 (lun. mer. ve.) 14.15 (mart. giov.)
Primaria PARINGIANU	8.30	16.30 Tempo pieno
Secondaria I gr. PORTOSCUSO	8.00	Tempo Prolungato 14.00 lun./merc./ven. 17.00 mar./giov. Indirizzo musicale (esclusi rientri individuali) 17.00 martedì (CL. 2 ^A A-C) 17.00 giovedì (CL. 1 ^A A-C 3 ^A A)
Secondaria I gr. GONNESA	8.00	14.00

2. Gli alunni della Scuola Primaria possono essere accompagnati dai genitori fino all'ingresso. I genitori non possono accedere ai locali scolastici nell'orario di lezione (salvo casi motivati e autorizzati). Spetta ai genitori il compito di garantire la puntualità del proprio figlio a scuola.

3. All'orario d'uscita, gli insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria, devono accertarsi della presenza di un genitore (o delegato autorizzato) che aspetti gli alunni, prima di lasciarli allontanare da scuola, per la Scuola Secondaria di I grado vedasi integrazioni TITOLO VII. NORME SPECIFICHE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO.

4. Il rispetto degli orari d'ingresso e d'uscita è funzionale al buon andamento del servizio.

5. Gli ingressi posticipati e le uscite anticipate per visite mediche, vaccinazioni, terapie o attività riabilitative obbligatorie saranno concesse solo su richiesta del genitore/tutore attraverso la compilazione del modulo presente sul sito nella sezione "Famiglie" – Modulistica. Il modulo dovrà essere inoltrato alla

mail dell'Istituto (caic81800t@istruzione.it) e si dovrà ricevere autorizzazione scritta dal Dirigente Scolastico che dovrà essere esibita al personale della scuola in formato cartaceo o digitale, nel momento dell'arrivo o dell'uscita da scuola. L'assenza oraria dovrà comunque essere giustificata nell'apposita sezione del registro elettronico, allegando la certificazione del medico specialista.

6. Gli ingressi posticipati (soltanto alla seconda ora) e le uscite anticipate (non prima delle ultime due ore dell'orario di lezione giornaliero) per gravi e improrogabili motivi di famiglia potranno essere concessi in casi eccezionali (per un massimo di n. 2 volte a quadrimestre), solo su richiesta scritta dei genitori, attraverso la compilazione del modulo presente sul sito nella sezione "Famiglie" – Modulistica. Il modulo dovrà essere inoltrato alla mail dell'Istituto (caic81800t@istruzione.it) e si dovrà ricevere autorizzazione scritta dal Dirigente Scolastico che dovrà essere esibita al personale della scuola in formato cartaceo o digitale, nel momento dell'arrivo o dell'uscita da scuola. L'assenza oraria dovrà comunque essere giustificata nell'apposita sezione del registro elettronico, allegando l'autocertificazione.

7. In caso di sciopero i genitori sono tenuti a verificare la presenza o meno dei docenti della classe/sezione del proprio figlio/a e/o del personale ausiliario, sia dal turno antimeridiano che di quello pomeridiano. Nel caso in cui lo studente si rechi comunque a scuola anche in assenza dei docenti o del personale della scuola in sciopero, verrà garantita la vigilanza fino all'arrivo dei genitori.

8. In altre circostanze, riguardanti assenze del personale o altri impedimenti che determinino l'impossibilità di sostituire il personale assente, potranno essere disposte uscite anticipate per le sole classi della scuola secondaria di I grado previa comunicazione sul Registro Elettronico. Il genitore dovrà autorizzare l'uscita tramite visualizzazione del messaggio sul registro. L'alunno privo di autorizzazione resterà a scuola fino al termine delle lezioni.

Art. 2 Giustificazione delle assenze

1. Al rientro a scuola, i genitori dovranno giustificare l'assenza nel Registro Elettronico. Nel caso di assenza superiore ai 5 giorni o più (inclusi i festivi nel caso siano ricompresi nell'intervallo dei giorni dell'assenza stessa), se:

- a. dovuta a malattia, il genitore dell'alunno è obbligato a produrre anche il certificato medico (art.42 DPR 1518/67). Nel caso che l'alunno non esibisca il certificato medico, non sarà ammesso in classe;
- b. per motivi familiari (vacanze, viaggi, etc.) il genitore/tutore è obbligato ad allegare alla giustificazione un'autocertificazione preventiva del genitore nell'apposito modulo in base al DPR 20/10/98 n°403.

2. L'alunno è tenuto a giustificare anche le assenze dalle lezioni del solo orario pomeridiano (sia curricolare sia di strumento musicale). Nel caso in cui l'alunno non abbia giustificato sarà da considerarsi come una sua "mancanza disciplinare non grave" secondo quanto esposto nel TITOLO I art. 4 comma 1 lettera b).

3. Nel caso che l'alunno non abbia giustificato sarà ammesso con riserva e, se anche nel giorno successivo sarà inadempiente, il terzo giorno non sarà ammesso in classe, se non giustificato personalmente dal genitore. Se il genitore non si presenta il Dirigente manderà comunicazione scritta con notificazione

dell'assenza ingiustificata. Nella valutazione del comportamento si terrà conto delle assenze ingiustificate.

4. I ritardi anche brevi, solo se saltuari e per cause di forza maggiore, devono essere giustificati dai genitori tramite il Registro Elettronico d'Istituto.

Art. 3 Comunicazioni con le famiglie della Scuola Primaria

1. Per comunicare con i docenti i genitori dovranno utilizzare il registro elettronico per chiedere un eventuale colloquio.
2. Tutti gli avvisi e le comunicazioni da parte della scuola avverranno esclusivamente sul Registro Elettronico. Il genitore avrà l'obbligo della PRESA VISIONE.

Art. 4 Adempimenti dei docenti della prima ora

I docenti della prima ora sono tenuti ad effettuare le seguenti operazioni con tempestività subito dopo il suono della campana:

- appello e registrazione degli assenti nel registro di classe;
- controllo delle giustificazioni degli alunni risultati assenti nei giorni precedenti;
- ammissione degli alunni ritardatari non abituali con annotazione dell'ora d'entrata.

TITOLO III - ATTIVITÀ SCOLASTICA

Art. 1 Utilizzo delle aule

1. Gli studenti sono pregati di non lasciare in classe oggetti personali di valore (soldi, orologi, etc.). La scuola non risponde di oggetti smarriti. In particolare si pregano gli alunni di riporre occhiali e/o apparecchi ortodontici nelle apposite custodie con l'indicazione del nome del proprietario.
2. L'utilizzo delle aule in orario pomeridiano, sempre che sia garantita adeguata sorveglianza dal personale, è previsto solo lo svolgimento di attività programmate e sempre in presenza del docente.
3. Gli allievi che per esigenza di trasporto e/o cattive condizioni meteorologiche preferissero rimanere a scuola per alcuni minuti dopo la fine dell'ultima ora di lezione lo potranno fare senza però arrecare disturbo e sotto la sorveglianza del personale della scuola (previo avviso del docente dell'ultima ora). In ogni caso, gli allievi utilizzeranno gli spazi la cui ubicazione verrà loro comunicata di volta in volta dal personale scolastico.

Art. 2 Uso dei telefoni cellulari o altri apparati elettronici personali

Il personale Docente, sotto la propria responsabilità, può autorizzare gli studenti all'uso del cellulare e/o apparecchi elettronici personali solo ed esclusivamente per attività didattiche, sempre nel rispetto della normativa vigente in termini di privacy.

Il materiale audio – video e le foto eventualmente prodotte per documentare le attività didattiche, potranno essere impiegate dalla Scuola (previa autorizzazione dei genitori - o chi ne fa le veci - degli alunni coinvolti) nel proprio materiale informativo- promozionale condiviso nei social media e/o in altri spazi internet oppure in versione cartacea (brochure, articoli di giornale, etc.). Qualora i genitori (o chi ne fa le veci) non dessero alla Scuola l'autorizzazione alla condivisione dei suddetti materiali (audio - video, foto, etc.), gli alunni senza autorizzazione verranno esclusi dalla pubblicazione del relativo materiale.

Art. 3 Ricreazione e uso dei servizi igienici

1. I minuti destinati alla ricreazione possono essere svolti all'interno o all'esterno dell'aula in base alla volontà del docente interessato alla vigilanza.
2. Nella Scuola Primaria, ogni Interclasse stabilirà come organizzare i tempi di riposo e ricreazione, tenendo conto delle diverse esigenze degli alunni.
3. È vietato mangiare fuori dalla ricreazione se non in situazioni particolari e con l'autorizzazione del docente in servizio.

4. È vietato giocare in modo violento, mettendo a rischio la propria incolumità (e quella degli altri).
5. È vietato fumare.
6. Per non incorrere in sanzioni disciplinari, l'alunno non si può trattenere in bagno per più di 5 minuti (fatta eccezione per malesseri fisici gravi o simili).

Art. 4 Spostamenti nell'istituto e cambio dell'attività didattica

1. In tutti i locali dell'istituto (compresi atri, corridoi e scale) è vietato correre, creare disordine e rumori tali da disturbare il normale andamento delle lezioni.
2. Gli studenti per recarsi in palestra, aule speciali o laboratori devono essere sempre accompagnati dai propri insegnanti.
3. Agli alunni non è consentito circolare, senza autorizzazione, nelle aule delle altre classi, nell'atrio o da un piano all'altro.
4. Al suono della campana della fine di ogni attività didattica, in attesa dell'arrivo del docente dell'ora successiva, tutti gli alunni devono restare in aula senza sostare sulla porta o uscire.

Art. 5 Relazione con i Docenti e il personale A.T.A.

1. Gli allievi sono invitati a mantenere un comportamento corretto nei confronti degli adulti presenti in Istituto /Docenti e personale A.T.A.) nonché la dovuta disciplina all'interno della classe.
2. Per eventuali problemi che dovessero insorgere all'interno delle classi, gli allievi faranno riferimento al proprio Coordinatore di Classe.

Art. 6 Regolamento indirizzo musicale scuola secondaria di I grado

- Si rimanda al Regolamento Specifico.

Art. 7 Esonero dalle lezioni di educazione fisica

Le domande di esonero parziale o totale dalle lezioni di Educazione Fisica devono essere presentate sul modello disponibile sul sito della scuola nella sezione "Famiglie_ MODULISTICA", corredate, dalle relative attestazioni mediche rilasciate, a norma del D.L. 16 Aprile 1994 n. 279, dalle ASL territorialmente competenti o dal medico di base.

Art. 8 Visite guidate e viaggi d'istruzione

1. Le visite guidate e i viaggi d'istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività culturali, musicali e sportive, presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa e adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole fin dall'inizio dell'anno scolastico. Essi si configurano come esperienze di apprendimento, di crescita della personalità e rientrano tra le attività integrative della scuola.
2. Ai fini di un'univoca interpretazione, si individuano le seguenti tipologie di viaggi:
 - a. "uscite didattiche sul territorio": le uscite che si effettuano nell'arco di una sola giornata, per una durata uguale o non superiore all'orario scolastico giornaliero, nell'ambito del territorio comunale della scuola di appartenenza e/o dei comuni territorialmente contigui;
 - b. "visite guidate": le uscite che si effettuano nell'arco di una sola giornata, per una durata superiore all'orario scolastico giornaliero ma non comprensive di pernottamento;
 - c. "viaggi di istruzione": le uscite che si effettuano nell'arco di uno o più giorni, in località italiane ed estere, comprensive di pernottamento.
3. Le visite guidate e i viaggi d'istruzione devono essere indicati all'interno della programmazione didattica annuale delle classi interessate. Le relative proposte progettuali, discusse in seno al consiglio di intersezione, interclasse e di classe, dovranno essere redatte su apposito modulo da presentare al Dirigente Scolastico. Dovranno contenere:
 - a. meta della visita o del viaggio;
 - b. classi interessate e numero degli alunni partecipanti;
 - c. finalità e obiettivi educativi e didattici;
 - d. itinerario e tappe intermedie;
 - e. docenti disponibili ad accompagnare la classe;
 - f. mezzo di trasporto;
 - g. durata della visita o del viaggio.
4. I consigli di classe dovranno verificare la fattibilità del viaggio o visita (agibilità dei siti, funzionamento dei servizi richiesti, etc.).
5. I viaggi d'istruzione dovranno rispettare i criteri generali proposti dal Collegio dei Docenti e deliberati dal Consiglio di Istituto.
6. Le richieste del servizio dello scuolabus sono consentite sulla base delle disposizioni prese dai responsabili del servizio scuolabus del Comune.
7. Nei giorni in cui sono previste assemblee sindacali o scioperi per il personale docente, potranno essere sospese tutte le "uscite didattiche sul territorio", "visite guidate", "viaggi d'istruzione" in cui è previsto l'utilizzo di mezzi di trasporto.
8. A tutte le classi della primaria e della secondaria di primo grado è consentito effettuare "uscite didattiche sul territorio", "visite guidate", e/o "viaggi d'istruzione", partecipare a concorsi didattici musicali: solo per le classi terminali della Scuola Primaria e Secondaria è previsto un contributo da parte dell'istituzione (in base a specifici finanziamenti ricevuti da enti pubblici e/o privati).
9. I viaggi d'istruzione hanno come scopo, oltre alle pertinenti finalità educativo - didattiche, l'integrazione

culturale generale. Essi potranno essere effettuati nell'arco di più giornate, fino a un totale di cinque giorni scolastici.

10. Nel caso di alunni diversamente abili, si demanda alla ponderata valutazione del Consiglio di Classe di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore (max. 1 docente ogni 2 alunni), in aggiunta agli accompagnatori previsti. Tale qualificato accompagnatore potrà essere il Docente di Sostegno dell'alunno interessato. Qualora tale docente risulti assente dal servizio (o non disponibile a partecipare al viaggio d'istruzione), potrà essere sostituito da:

- a. altro Docente appartenente al Consiglio di classe;
- b. altro Docente appartenente all'Istituto e qualificato per lo svolgimento di tale mansione;
- c. altro docente appartenente all'Istituto.

11. Nel caso di alunni con particolari patologie, in via eccezionale, può essere consentita la partecipazione al viaggio di un genitore o di personale addetto all'assistenza educativa specialistica. Possono svolgere funzione di accompagnatore anche i collaboratori scolastici. Si precisa che le spese per le quote di soggiorno del suddetto personale saranno a totale carico della famiglia dell'alunno diversamente abile.

12. Gli alunni della Scuola dell'Infanzia potranno effettuare visite guidate solo all'interno della regione. Alle classi della Scuola Primaria sono consentiti spostamenti in ambito regionale e nazionale. Per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado potranno essere organizzati anche nell'ambito della comunità europea.

13. È opportuno che la realizzazione delle visite guidate e dei viaggi non si sovrapponga ad altre particolari attività istituzionali della scuola (scrutini, elezioni scolastiche, gare sportive ed attività musicali programmate).

14. Le classi devono essere preparate preventivamente al viaggio dal punto di vista formativo e culturale con la predisposizione di materiale didattico articolato.

15. Gli alunni potranno prendere parte alla visita guidata o viaggio d'istruzione con il consenso scritto dei genitori. Il successivo versamento della quota di partecipazione dovrà avvenire in tempo utile per consentire alla segreteria gli adempimenti necessari. Nel caso di viaggi particolarmente onerosi dovrà essere previsto un sondaggio anonimo cartaceo tra le famiglie per verificare la disponibilità economica. In caso di rinuncia, si procederà, se possibile, all'eventuale rimborso solo dopo che siano state pagate le spese effettivamente sostenute.

16. Anche i viaggi connessi ad attività sportive hanno come scopo preminente, oltre che la socializzazione, l'acquisizione di cognizioni culturali integrative a quelle normalmente acquisite in classe. La loro programmazione dovrà pertanto lasciare sufficiente spazio agli aspetti didattico-culturali. Qualora i citati viaggi riguardino le classi nella loro interezza vale per essi la disciplina relativa ai viaggi d'istruzione.

17. Tutte le "uscite didattiche sul territorio", "visite guidate", e/o "viaggi d'istruzione" sono momenti didattici a tutti gli effetti quindi, durante il loro svolgimento, valgono le stesse regole dell'attività all'interno dell'istituto, compresa la responsabilità da parte delle famiglie tenute a rifondere eventuali danni materiali a terzi.

18. Durante le "uscite didattiche sul territorio", "visite guidate", e/o "viaggi d'istruzione" gli alunni devono

mantenere un comportamento corretto e adeguato alle attività svolte. Il comportamento di ciascun allievo non deve disturbare gli altri studenti e/o insegnanti né deve ledere la loro integrità fisica e/o morale. Qualora durante le suddette attività non vengano rispettate una o più norme previste dal presente Regolamento e/o dalla “buona educazione”, si procederà ad informare tempestivamente la famiglia. In seguito, al ritorno dal viaggio, sentiti i Docenti accompagnatori, il Consiglio di Classe sanzionerà eventuali violazioni del Regolamento d’Istituto e della “buona educazione” attraverso provvedimenti disciplinari.

19. Ciascuna classe può prendere parte alle “uscite didattiche sul territorio”, “visite guidate”, e/o “viaggi d’istruzione” se almeno i 2/3 dei suoi componenti decideranno di parteciparvi. Si deve cercare di non escludere da uscite didattiche sul territorio”, “visite guidate”, e/o “viaggi d’istruzione” alunni per motivi economici, a tal fine e in ottemperanza delle norme ministeriali, si dovrà valutare attentamente che i viaggi proposti non comportino un onere eccessivo per le famiglie. Al fine di ridurre i costi del viaggio è opportuno accorpare le classi che viaggiano con identica meta ed analogo mezzo di trasporto, sempre che gli studenti partecipanti rientrino nella stessa fascia di età e siano accomunati dalle stesse esigenze formative.

20. Potranno prendere parte alle “uscite didattiche sul territorio”, “visite guidate”, e/o viaggi d’istruzione” tutti gli alunni che, in occasione dell’ultimo scrutinio (prima dello svolgimento del suddetto viaggio), abbiano conseguito un voto in condotta pari o superiore all’8.

21. Non potranno prendere parte alle “uscite didattiche sul territorio”, “visite guidate”, e/o “viaggi d’istruzione” gli alunni che, in occasione dell’ultimo scrutinio (prima dello svolgimento del suddetto viaggio), abbiano conseguito un voto in condotta pari o inferiore al 7. In tal caso, la Scuola non sarà tenuta al rimborso (a favore della famiglia coinvolta) della quota di partecipazione (qualora fosse stata versata).

22. Il C.d.C. si riserverà il diritto di decidere, analizzando caso per caso, se coinvolgere nelle “uscite didattiche sul territorio”, “visite guidate”, e/o “viaggi d’istruzione” gli alunni che:

- a. in occasione dell’ultimo scrutinio (prima dello svolgimento del suddetto viaggio), abbiano conseguito un voto in condotta pari al 7;
- b. abbiano assunto un comportamento non corretto nell’ultimo mese prima dello svolgimento di “uscite didattiche sul territorio”, “visite guidate”, e/o “viaggi d’istruzione”, rientrante nelle “mancanze non gravi” e/o “mancanze gravi” al TITOLO I - art. 4 comma 1.

In questi due ultimi casi sopra elencati, alle lettere a) e b), la Scuola non sarà tenuta al rimborso (a favore della famiglia coinvolta) della quota di partecipazione (qualora fosse già stata versata).

23. Ai viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di studenti appartenenti a classi diverse per attività teatrali, musicali etc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche, può partecipare anche un numero ridotto di alunni per classe. Le relative proposte dovranno essere presentate al Dirigente Scolastico dai docenti che hanno curato le suddette attività.

24. In “uscite didattiche sul territorio”, “visite guidate”, e/o “viaggi d’istruzione” finalizzate ad attività sportive o musicali, la scelta dei Docenti accompagnatori deve andare prioritariamente e rispettivamente a favore dei Docenti di Scienze Motorie o Educazione Musicale e Strumento Musicale.

25. I Docenti accompagnatori dovranno essere almeno 1 ogni 15 alunni partecipanti. Nei casi in cui il

numero degli alunni partecipanti sia superiore alle 15 unità, si approssimeranno per eccesso solo numeri pari o superiori al 5. (Es. Per 20 o 21 alunni avremo n. 2 Docenti accompagnatori). Nella proporzione sopracitata non rientrano i Docenti che si offrono come accompagnatori degli alunni con disabilità certificata (o non certificata ma giacenti in condizioni di particolare disagio psicologico e/o socio - economico) per i quali potrà essere previsto un rapporto 1:2 o 1:1, nei casi di particolare gravità.

Il Consiglio di Classe deve provvedere a nominare, per ogni viaggio d'istruzione, almeno n. 1 Docente accompagnatore supplente.

Nel caso non sia garantita la partecipazione di un numero sufficiente di accompagnatori, le "uscite didattiche sul territorio", "visite guidate", e/o "viaggi d'istruzione" non vengono autorizzate. Se son già state autorizzate, potranno essere sospese con provvedimento motivato dal Dirigente Scolastico.

26. I Docenti accompagnatori dovranno prioritariamente far parte del Consiglio di Classe delle medesime classi coinvolte in "uscite didattiche sul territorio", "visite guidate", e/o "viaggi d'istruzione", secondariamente dovranno far parte dell'Istituto di frequenza degli alunni. Nel caso si verifichi la necessità di sostituire urgentemente un Docente accompagnatore che, per validi motivi, ritiri la propria disponibilità ad accompagnare la classe (e non sia possibile annullare il viaggio senza spese aggiuntive - more, penali, etc.), il Dirigente Scolastico potrà incaricare, quale accompagnatore, un qualunque Docente dell'Istituto resosi disponibile nell'immediatezza e urgenza del momento.

27. I Docenti accompagnatori devono viaggiare con gli studenti e pernottare nello stesso albergo. Essi hanno l'obbligo della vigilanza con l'assunzione della responsabilità di cui all'art. 2047 del codice penale, integrato dalle leggi e norme in vigore al momento della realizzazione di "visite guidate", e/o "viaggi d'istruzione".

28. Per i viaggi all'estero almeno un Docente accompagnatore deve possedere una buona conoscenza della lingua straniera diffusa nel Paese di destinazione (art. 8 legge quadro 1996) o comunque della Lingua Inglese.

29. Il Dirigente Scolastico designa i Docenti accompagnatori nell'ambito delle indicazioni fornite dal Consiglio di Classe (assicurando l'avvicendamento) e tenendo conto delle loro effettive disponibilità.

30. Il Dirigente Scolastico, in occasione dei "viaggi d'istruzione", designa il docente coordinatore del gruppo. Tale docente manterrà - se necessario - i contatti con la Presidenza durante l'attuazione del viaggio d'istruzione. Il team docente predisporrà la relazione finale sullo svolgimento del viaggio, sull'acquisizione degli obiettivi e finalità prefissati, sul comportamento degli alunni ed osservazioni sugli aspetti organizzativi.

Art. 9 Organizzazione di feste e/o rinfreschi all'interno dei plessi scolastici

Per le feste di compleanno e/o rinfreschi di varia natura organizzati all'interno dei plessi scolastici dell'Istituto, possono essere portati e consumati alimenti (torte, dolci, etc.) solo se confezionati a livello industriale o prodotti da pasticcerie e fornerie con indicazioni della data di scadenza e degli ingredienti.

TITOLO IV - ATTIVITÀ SCOLASTICA IN CASO DI SCIOPERO

Art. 1 Doveri dei genitori nelle giornate di sciopero

In occasione delle giornate di sciopero ciascun genitore dovrà, prima dell'ingresso a scuola del proprio figlio/a, assicurarsi della presenza del Docente della prima ora.

In occasione delle giornate di sciopero non viene garantito il servizio mensa (per il Tempo pieno della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e per il Tempo Prolungato della Scuola Secondaria di I grado) a meno che il Docente in servizio in orario pomeridiano non comunichi, entro le ore 8.00 della mattina, la sua non adesione allo sciopero. In quest'ultimo caso il servizio mensa verrà garantito e, con esso, anche l'attività didattica pomeridiana.

Art. 2 Doveri dei Docenti nelle giornate di sciopero

In occasione delle giornate di sciopero i Docenti, come stabilito dalla Legge 146/1990, non sono tenuti a comunicare preventivamente la loro adesione. Nel caso di assenza dei docenti nelle ore intermedie, qualora non fosse possibile la vigilanza da parte del collaboratore Scolastico o dei Docenti presenti, i genitori dovranno anticipare l'uscita dell'alunno/a.

In occasione delle giornate di sciopero non viene garantito il servizio mensa (per il Tempo pieno della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e per il Tempo Prolungato della Scuola Secondaria di I grado) ma:

- a) nel caso in cui il Docente in servizio in orario pomeridiano comunichi, entro le ore 8.00 della mattina, la sua non adesione allo sciopero, il servizio mensa verrà garantito e il Docente in orario pomeridiano prenderà servizio regolarmente;
- b) nel caso in cui il Docente in servizio in orario pomeridiano non comunichi, entro le ore 8.00 della mattina, la sua non adesione allo sciopero, il servizio mensa e l'attività didattica del pomeriggio non verranno garantite.
- c) In assenza di collaboratori scolastici tutti i docenti dei plessi chiusi per sciopero sono tenuti alla firma sul registro e alla presenza in servizio presso il plesso aperto più vicino, che, in caso di necessità sarà aperto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

Art. 3 Doveri dei collaboratori scolastici nelle giornate di sciopero

I collaboratori scolastici che non aderiscono alle giornate di sciopero sono tenuti a prendere servizio nel plesso e nel turno orario assegnato. Qualora prenda parte allo sciopero il collaboratore scolastico del primo turno, il Referente di plesso sarà tenuto a comunicare ai genitori che, a causa dell'assenza del collaboratore scolastico:

- la regolare attività didattica potrebbe essere ripresa al secondo turno se presente in sede un numero congruo di collaboratori scolastici in grado di assicurare la vigilanza degli alunni presenti.

Per tutte le altre specifiche vedasi “Piano annuale delle attività del personale ATA” e quanto stabilito nella Contrattazione Integrativa di Istituto per le giornate di sciopero.

TITOLO V - COPERTURA ASSICURATIVA, INFORTUNI, FARMACI

Art. 1 Copertura assicurativa

1. Il Consiglio di Istituto annualmente stipula una polizza infortuni e una polizza R.C.T. per gli alunni e gli operatori scolastici.

Sono coperti da assicurazione gli infortuni che possono verificarsi:

- a. durante il percorso da casa a scuola e viceversa (attualmente vengono coperti eventuali infortuni entro i limiti di tempo che vanno da un'ora prima dell'inizio delle lezioni ad un'ora dopo la fine delle lezioni medesime);
- b. durante lo svolgimento delle attività didattiche e culturali, ricreative, ginnico-sportive, assistenziali o comunque connesse alla partecipazione ad iniziative scolastiche svolte in qualsiasi periodo dell'anno purché regolarmente autorizzate.

2. Gli infortuni e i danni provocati da terzi (se coperti dalla polizza assicurativa), occorsi durante l'attività scolastica, dovranno essere subito comunicati alla Segreteria didattica indicandotestimoni e modalità.

3. Si fa presente che i certificati medici del Pronto Soccorso dovranno indicare sempre i giorni di prognosi.

Art. 2 La denuncia degli infortuni in laboratorio o in palestra

1. Obblighi da parte dell'infortunato. Gli alunni che si infortunano durante le lezioni di Educazione Fisica o durante la normale attività didattica, sono invitati a:

- a. dichiarare l'infortunio al docente immediatamente o comunque prima della fine dell'ora;
- b. qualora fosse necessario, far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale relativo all'infortunio;

In caso di prognosi, se l'alunno volesse riprendere le lezioni, deve farne richiesta al Dirigente Scolastico.

2. Obblighi da parte del Docente:

- a. in caso di infortunio dell'allievo è obbligo del docente richiedere immediatamente l'intervento dei collaboratori scolastici e della Presidenza;
- b. far intervenire l'autoambulanza ove necessario;
- c. avvisare i familiari;
- d. accertare la dinamica dell'incidente;

e. stilare urgentemente rapporto su quanto accaduto (sul modulo interno appositamente predisposto e disponibile in segreteria o presso i collaboratori scolastici che avranno cura di consegnarlo al Dirigente Scolastico).

3. Obblighi da parte della segreteria:

- a. registrare l'infortunio sull'apposito Registro Infortuni (devono essere annotati cronologicamente gli infortuni che comportano un'assenza di almeno un giorno);
- b. assumere a protocollo la dichiarazione (modello interno) del docente o di chi ha assistito all'infortunio e inviarlo in allegato a I.N.A.I.L., ad autorità di P.S. ed all'assicurazione;
- c. assumere a protocollo, non appena se ne viene in possesso e facendo compilare il modello interno dal quale è rilevabile l'orario di consegna, la documentazione medica prodotta: 1 copia nel fascicolo personale, la copia originale all'I.N.A.I.L., 1 copia conforme all'autorità di P.S., 1 copia conforme agli atti;
- d. in caso di prognosi inferiore o uguale a tre giorni decade l'obbligo della denuncia all'I.N.A.I.L. e all'autorità di P.S.;
- e. in caso di prognosi superiore a tre giorni compilare l'apposita modulistica per la denuncia d'infortunio (le prime 3 copie da inviare, tramite raccomandata, con lettera di accompagnamento entro 48 ore all'I.N.A.I.L., la quarta copia da inviare all'autorità di P.S. del luogo dove è avvenuto l'infortunio o in mancanza al Sindaco del Comune con lettera di accompagnamento entro 48 ore tramite raccomandata o fax o a mano con richiesta di ricevuta, la quinta copia in originale nel fascicolo personale e la fotocopia agli atti);
- f. in caso di morte o pericolo di morte far precedere la denuncia diretta all'I.N.A.I.L. da comunicazione telegrafica entro 24 ore dall'evento;
- g. quando l'inabilità per infortunio pronosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto o oltre, il termine della denuncia decorre dal giorno di assunzione a protocollo del certificato medico attestante il prolungamento e seguire i punti sopra esposti;
- h. compilare la denuncia per l'assicurazione secondo il modello predisposto dalla stessa e spedirlo entro 3 giorni con lettera di accompagnamento corredata di tutta la documentazione utile;
- i. informare l'infortunato delle condizioni di assicurazione e ricordargli di provvedere entro i termini previsti per richiedere il rimborso, tramite la scuola, delle eventuali spese sostenute.

Art. 3 La denuncia degli infortuni durante visite guidate o viaggi d'istruzione

1. Obblighi da parte dell'infortunato.

- a. dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, a chi ne fa le veci;
- b. far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale relativo all'infortunio;

In caso di prognosi, se l'alunno volesse riprendere le lezioni, deve farne richiesta al Dirigente Scolastico.

2. Obblighi da parte del docente.

- a. portare con sé il modello di relazione d'infortunio;
 - b. prestare assistenza all'alunno;
 - c. far intervenire l'autoambulanza ove necessario o provvedere ad accompagnare l'alunno in ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi;
 - d. avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le veci;
 - e. trasmettere con la massima urgenza e via fax all'ufficio della segreteria della scuola la relazione ed il certificato medico con prognosi;
 - f. consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed il certificato medico con prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute.
3. Obblighi da parte della segreteria. Quanto previsto al TIT. IV art. 2 comma 3 con la precisazione che se l'evento è accaduto in territorio estero l'autorità di P.S. da considerare è quella del primo luogo di fermata in territorio italiano.

Art. 4 Infortuni accorsi al personale in servizio dentro l'Istituto, nelle immediate vicinanze, durante visite guidate e/o viaggi d'istruzione

1. Obblighi da parte dell'infortunato.
 - a. dare immediata notizia di qualsiasi infortunio gli accada al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, a chi ne fa le veci;
 - b. stilare urgentemente, se ne è in grado, il rapporto sul modulo interno prima di lasciare la scuola;
 - c. se l'infortunio avviene durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione;
 - d. recarsi in ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi;
 - e. trasmettere con la massima urgenza e via fax all'ufficio della segreteria della scuola la relazione ed il certificato medico con prognosi;
 - f. consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed il certificato medico con prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute.
2. Obblighi da parte della segreteria. Quanto previsto al TIT. IV art. 2 comma 3 con le opportune integrazioni e/o modifiche.

Art. 5 Accoglienza nel plesso scolastico dell'alunno vittima d'infortunio

La decisione di accogliere a scuola un alunno al quale sono stati applicati punti di sutura, protesi gessate, bendature rigide, etc. compete agli insegnanti, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, per le responsabilità e gli obblighi che le stesse hanno in tema di vigilanza. In ogni caso, i docenti non potranno accogliere a scuola un alunno nelle condizioni sopraindicate se i genitori:

- a. non esibiscono una certificazione medica che espliciti il parere favorevole del medico alla frequenza scolastica;

b. non sottoscrivono una dichiarazione di piena assunzione di tutte le responsabilità derivanti dalla presenza a scuola del proprio figlio.

I genitori dell'alunno vittima dell'infortunio dovranno fornire entrambe le documentazioni alle lettere a) e b) di codesto articolo.

Art. 6 Malattia: uso dei farmaci e loro somministrazione all'interno dell'istituto

1. I Docenti non sono autorizzati a somministrare farmaci. Fanno eccezione i farmaci salvavita con certificazione medica.
2. Lo studente può assumere un farmaco all'interno dell'istituto (previo avviso del Docente dell'ora) se quest'ultimo gli sia stato consegnato dal genitore prima di uscire di casa (aspirina, antidolorifico generico, etc.).
3. È importante comunicare ai docenti eventuali intolleranze o allergie alimentari allegando il certificato medico.
4. I docenti sono tenuti a chiamare i genitori per allontanare l'alunno da scuola in presenza di febbre superiore ai 37 C° o malesseri generali fisici (vomito, diarrea, congiuntivite, etc.)
5. I genitori non devono portare gli studenti a scuola qualora presentassero sintomi influenzali gravi al fine di evitare, soprattutto nei periodi invernali, massicci contagi. Tra i "sintomi influenzali gravi" non rientrano il raffreddore o la semplice tosse.
6. Eventuali casi di pediculosi verranno segnalati ai genitori perché adottino l'opportuna cura e/o profilassi. Si richiede la collaborazione delle famiglie nella comunicazione alle insegnanti di casi analoghi.

TITOLO VI - NORME SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

(in sostituzione agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9 TITOLO I, tutto il TITOLO II e gli artt. 3 - 7 TITOLO III non applicabili in questo grado di scuola)

Art. 1 Orari d'ingresso e uscita

1. Per permettere un distacco non frettoloso e consentire alle insegnanti un'accoglienza adeguata si deve essere puntuali e rispettare l'orario di ingresso e d'uscita, così suddiviso dal lunedì al venerdì:

- entrata: dalle ore 8.00 alle 9.15;
- uscita: dalle ore 15.30 alle 16.00.

Ai genitori e bambini è vietato permanere all'interno dei cancelli scolastici oltre l'orario d'uscita per permettere al personale di rispettare gli orari di lavoro e la chiusura successiva del plesso.

2. Durante le entrate e le uscite i genitori devono collaborare alla vigilanza dei bambini fermandosi solo il tempo necessario per favorire un sereno distacco e inserimento del bambino/a (non stando nell'ingresso o nei corridoi).

3. In caso di necessità le insegnanti sono disponibili, su appuntamento, a ricevere i genitori per colloqui individuali.

4. Al momento dell'uscita i bambini saranno consegnati ai genitori e alle persone indicate nell'autorizzazione che verrà compilata all'inizio dell'anno scolastico. I bambini non saranno consegnati ai minori di 18 anni. I bambini che usufruiscono del pulmino, all'uscita verranno accompagnati dai collaboratori scolastici o dal personale addetto allo scuolabus al punto di sosta dello scuolabus e consegnati all'assistente addetto.

5. In caso di ritardo si devono avvertire telefonicamente le insegnanti (anche tramite i collaboratori scolastici affinché si possa registrare presenza/assenza al pasto) e l'ingresso sarà consentito entro e non oltre le 9. (plessi di Gonnese e Portoscuso) e le ore 9.30 (plesso di Paringianu).

6. Le assenze di breve durata devono essere giustificate verbalmente agli insegnanti che ne prendono nota sul registro di sezione. Le assenze più lunghe a cinque giorni consecutivi invece devono essere giustificate con il certificato medico. Nei casi in cui l'assenza è prolungata per esigenze familiari o di salute, i genitori avvertiranno preventivamente le insegnanti. Se un alunno rimane assente per più di trenta giorni consecutivi senza alcuna formale giustificazione da parte dei genitori, perde il diritto alla frequenza e viene depennato dal registro degli iscritti.

7. Le uscite anticipate saranno permesse per visite mediche o vaccinazioni (per le quali saranno concessi ingressi o uscite straordinari). Potranno essere concesse uscite anticipate su richiesta scritta dei genitori che provvederanno a prelevare personalmente il proprio figlio o a delegare per iscritto un altro familiare.

8. In caso di sciopero i genitori sono tenuti a verificare la presenza o meno dei docenti della sezione del proprio figlio/a, sia al turno antimeridiano che a quello pomeridiano.

Art. 2 Orari d'ingresso e uscita durante il periodo dell'inserimento nuovi iscritti

I bambini saranno inseriti a Scuola in modo graduale, secondo un calendario predisposto alla luce dei seguenti criteri:

- garantire ai bambini già frequentanti negli anni precedenti la possibilità di ristabilire serenamente e gradualmente il contatto con la loro insegnante e con gli amici;
- garantire ai bambini nuovi iscritti un inserimento graduale e personalizzato, con un'attenzione individualizzata da parte dell'insegnante.

Durante tale periodo, l'orario della scuola sarà più flessibile e adeguato a rispondere alle esigenze di ciascun bambino. Infatti, per i bambini di tre anni è previsto, nei primi 15 giorni del mese di ottobre (anche dopo l'avvio del servizio mensa) un orario di frequenza ridotto, con funzionamento della sezione dalle ore 8.00 alle ore 13.30, e flessibilità oraria in ingresso e uscita.

Art. 3 Giustificazioni assenze

1. Le assenze saranno giustificate personalmente dal genitore.
2. Per le assenze superiori ai 5 giorni, dovute a malattia, è obbligatorio esibire il certificato medico (art.42 DPR 1518/67).
3. Per le assenze superiori ai 5 giorni per motivi familiari (vacanze, viaggi, etc.) occorre comunicarlo alle insegnanti prima del primo giorno di assenza, precisando il periodo di assenza previsto e allegare nella specifica piattaforma il modulo di autocertificazione apposito.
4. Sono consentite uscite eccezionali per imprevisti, avvisando quando possibile, le insegnanti all'entrata.

Art. 4 Comunicazioni Scuola - Famiglia

1. Per qualsiasi problema o dubbio le insegnanti sono sempre disponibili.
2. Se dovessero sorgere problemi le famiglie dovranno rivolgersi direttamente alle insegnanti o al referente di plesso.
3. I genitori devono fornire agli insegnanti tutti i numeri di telefono necessari per rintracciare i familiari in caso di necessità.

Art. 5 Doveri del genitore

1. Per motivi di sicurezza e di vigilanza, durante lo svolgimento di riunioni, assemblee e/o incontri tra insegnanti e genitori, non è consentita la permanenza dei bambini nell'edificio scolastico.
2. I genitori sono tenuti a prenotare il pasto tenendo conto dei Regolamenti e delle indicazioni stabilite dai rispettivi comuni.
3. I genitori sono invitati a leggere gli avvisi sull'organizzazione scolastica sul registro elettronico.

Art. 6 Autonomia del bambino

1. Il bambino deve “essere autonomo” nel capire quando recarsi in bagno. Se dovesse bagnarsi le insegnanti, in riferimento alla normativa sulla privacy e sulla tutela e vigilanza degli alunni, chiameranno le famiglie o le persone da loro delegate.
2. Non potranno essere inseriti i bambini non autosufficienti (col pannolino). In tal caso verrà posticipato l’inserimento. Potranno altresì essere inseriti i bambini non autosufficienti (col pannolino) solo ed esclusivamente nei casi certificati di grave disabilità.

Art. 7 Abbigliamento

1. Al fine di garantire maggiore autonomia al/alla bambino/a, consentendogli di muoversi liberamente e in sicurezza, di svolgere attività di gioco e di manipolazione in modo creativo, si consiglia un abbigliamento comodo. In particolare, si chiede di evitare bretelle, cinture, salopette, pantaloni con lacci o con allacciature impegnative. Sono da preferire tute e scarpe da ginnastica, felpe, fuseaux (per le bambine), etc. Allo stesso modo sono da evitare, nei periodi caldi, abbigliamento troppo succinti e calzature quali sandali e ciabatte: non proteggono sufficientemente le parti del corpo da eventuali abrasioni, risultano poco adatti al movimento in sicurezza e, in particolare i sandali e le ciabatte, potendo essere tolti facilmente, possono permettere delle camminate a piedi nudi (poco igieniche e salutari) e possono trasformarsi in degli “ostacoli” adatti all’inciampo, sia per gli adulti che per i bambini.
2. Essendo la scuola un piccolo “laboratorio della macchia e del colore”, gli abiti si possono sporcare con gran facilità. Per questo motivo si consiglia siano di scarso valore e riutilizzabili (anche con aloni di macchie persistenti).
3. Non devono essere portati da casa oggetti personali di valore, né oggetti e/o giochi che possano rendersi pericolosi.
4. Per motivi di igiene e/o di prevenzione contro le malattie infettive e diffuse, è necessario ricorrere a materiali monouso (asciugamani, fazzoletti di carta, tovaglioli, etc.).

TITOLO VII - NORME SPECIFICHE SCUOLA SEC. DI I GRADO

(integrazione all'art. 1 - TITOLO II e all'art. 2 - TITOLO III)

TITOLO II - Art. 1 commi 3, 5, 7, 8

Nei casi in cui:

- a) il genitore attesti per iscritto la volontà di far uscire il proprio figlio da scuola in autonomia (per rientrare a casa a piedi), il genitore sarà tenuto ad inviare nella piattaforma GSUITE d'Istituto la propria richiesta (valida per tutto l'anno scolastico in corso) e il Docente potrà salutare l'alunno all'uscita del plesso scolastico;
- b) il genitore, e le persone da lui delegate, per motivi d'urgenza familiare, non possano recarsi a scuola per prendere il proprio figlio, potranno autorizzare telefonicamente il Docente a far uscire l'alunno con un altro adulto (da loro stessi indicato per telefono).

Art. 4 Accesso alla scuola

- 1) L'accesso ai locali dell'Istituzione scolastica è di norma vietata ai genitori, nella fase di ingresso e uscita.
- 2) L'accesso agli esterni è contingentato secondo le necessità e previo appuntamento.
- 3) Gli ingressi sono organizzati in modo scaglionato e, quando possibile, ricorrendo a porte diverse tra entrata ed uscita. Gli spostamenti interni sono ridotti al massimo.

Art.5 Ricreazione

Durante la pausa per la ricreazione gli alunni/e dovranno consumare la merenda, rigorosamente personale.

Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande.

Alla fine della consumazione, gli alunni andranno all'esterno, con condizioni climatiche favorevoli, rispettando le modalità previste per l'uscita dall'edificio; ogni classe dovrà occupare l'area loro destinata, per evitare di mescolare i gruppi in classe (ciascun plesso indicherà delle aree loro dedicate); all'esterno gli alunni dovranno mantenere il gruppo classe occupando le aree indicate nelle aree esterne alla scuola.

In caso di maltempo la ricreazione si terrà all'interno, ciascuno nella propria classe, con porta e finestre possibilmente aperte.